



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
Aoo INGV**
Protocollo Generale - U
N. 0005953
del 24/04/2018



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 564/2018 del 12/03/2018 – Allegato P al Verbale n. 02/2018 concernente: Accordo di ricerca collaborativa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 564/2018

Allegato P al Verbale n. 02/2018

Oggetto: *Accordo di ricerca collaborativa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA *....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vigente;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di ricerca collaborativa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo di ricerca collaborativa, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **CONSIDERATO** che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

ew be




Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, alla definizione, nonché alla sottoscrizione dell'Accordo di ricerca collaborativa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12/03/2018


La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Antonella CIANCHI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA

N° TT.....

TRA

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito I.N.F.N.), C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede in Frascati, via Enrico Fermi, n. 40, in persona del **Direttore della Sez. di Bari** autorizzato ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

E

PISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (di seguito **INGV**), **Codice Fiscale e Partita IVA 06838821004**, con sede in Roma, via di **Vigna Murata n. 605**, in persona del Legale Rappresentante Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25 gennaio 1957,

di seguito denominate congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte

PREMESSO CHE

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa.

L'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali.

L'Istituto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13679 del 23 aprile 2015, può svolgere attività di ricerca per lo svolgimento di specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, in collaborazione con altre organizzazioni di ricerca o con imprese nazionali, o internazionali, sempre nell'interesse istituzionale dell'INFN.

L'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha realizzato in

en/01

collaborazione con l'Università di Bari il data center ReCaS-Bari nell'ambito del PON omonimo (Ricerca e Competitività 2007-2013) per fornire servizi computazionali di alto livello tecnologico alle attività di ricerca dell'INFN, dell'Università di Bari nonché per favorire lo sviluppo del territorio. È altresì impegnato in attività di ricerca e sviluppo di sistemi di calcolo distribuito con tecnologie Grid e Cloud e in particolare nella messa a punto di infrastrutture IaaS e PaaS Open Source, sviluppate all'interno di progetti come i PON PRISMA (Smart Cities), Open City Platform (OCP) e il progetto europeo INDIGO-DataCloud ed opera, all'interno del data center ReCaS-Bari, una infrastruttura cloud open con più di 1400 CPU core, 6TB di memoria e 240 TB di storage.

L'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico, istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, di cui in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;

L'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) svolge attività finalizzate allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;

L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

L'INGV ha di recente stipulato una convenzione con la Protezione Civile della Regione Puglia (di seguito PCRCP) per il miglioramento delle capacità operative tecniche della PCRCP riguardo al rischio sismico. L'INGV ha recentemente stipulato una convenzione con l'Università di Bari per lo studio della sismicità e delle deformazioni dell'area del Gargano attraverso l'integrazione delle risorse di monitoraggio sismico e geodetico.

g/ll

E' pertanto interesse di entrambe le Parti, collaborando ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgere attività di ricerca congiunta finalizzata allo sviluppo e la messa in operazione una infrastruttura cloud per la ricezione, il trattamento e l'archiviazione dati provenienti dalle reti sismica e geodetica alle condizioni, termini e modalità di seguito indicate nel presente atto e di cui le premesse formano parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso le suddette Parti stipulano il presente Contratto, che concordano di regolare in base alle seguenti puntuali pattuizioni e definizioni.

Art. 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente Contratto, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per:

“Attività di Ricerca”: l'attività condotta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in esecuzione del presente Contratto;

“Beni Immateriali”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell'Attività di Ricerca suscettibili di essere valorizzati;

“Know-How”: è l'insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell'ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand'anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.

“Background”: sono i Beni Immateriali dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio della collaborazione oggetto del presente contratto;

“Sideground”:

1. sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti da una Parte in occasione dell'esecuzione del contratto e non riconducibili ai risultati cui le attività

ew/la

oggetto del contratto sono finalizzate, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

2. Sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell'esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.

“**Foreground**”: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti nell'esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso;

“**Informazioni Confidenziali**”

1. le informazioni, dati e conoscenze che una parte comunichi all'altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è lo sviluppo della tecnologia per la realizzazione di una infrastruttura cloud per la ricezione, il trattamento e l'archiviazione dati provenienti dalla rete sismica e geodetica e che sarà dettagliata in un Allegato Tecnico conforme al presente accordo.

In particolare, la ricerca collaborativa sarà finalizzata alla:

- progettazione, realizzazione e implementazione di una infrastruttura cloud per la ricezione, il trattamento e l'archiviazione dati provenienti dalle reti sismica e geodetica della regione PUGLIA presso il datacenter ReCaS;
- Realizzazione di un'acquisizione centralizzata delle risorse di monitoraggio sismico e geodetico presenti sul territorio della Regione Puglia;
- Studiare la possibilità di realizzare in tempo reale mappe di scuotimento (shake maps) a partire dai dati della Rete Sismica Nazionale acquisiti dal datacenter ReCaS usando i sistemi di calcolo distribuito con tecnologie Grid e Cloud;
- Studiare l'efficacia delle tecnologie Grid per la realizzazione di soluzioni geodetiche a partire dai dati della Rete Integrata Nazionale GNSS dell'INGV.

Art. 3 Responsabile Scientifico

1. Il coordinamento dell'attività di ricerca verrà affidato a due Responsabili Scientifici nominati uno per Parte entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente

Accordo, aventi il compito di:

- a. Verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase;
- b. provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell'attività di ricerca;
- c. garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate;
- d. assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Materia di Sicurezza sui luoghi e ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori.

2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto le Parti indicano rispettivamente come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:

per INFN, il Dott./Prof..... (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Contratto: tel; mail address; indirizzo.....

per la parte INGV, il Dott. Gianpaolo Cecere (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel 0825-446057(838); mail address gianpaolo.cecere@ingvit; indirizzo Contrada Ciavalone, 1, 83025, Grottaminarda (AV);

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

Art. 4 Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra le conoscenze, competenze, i laboratori e le risorse strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività di ricerca.

2. In particolare, l'INFN si impegna a sviluppare e mettere in operazione una infrastruttura cloud che consenta la ricezione, il trattamento e l'archiviazione dati provenienti dalle reti sismica e geodetica pugliese ;

La Parte si impegna a definire la tecnologia di trasmissione dei dati dalle stazioni di rivelazione e di ricezione nell'infrastruttura cloud e la sua successiva

implementazione sul campo; la fornitura degli algoritmi e delle applicazioni per il trattamento dei dati raccolti;

3. L'attività di cui al precedente punto verrà svolta dalle Parti presso la Struttura INFN di Bari.

4. La Parte contribuisce altresì corrispondendo all'INFN un contributo economico pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti dall'INFN per l'esecuzione delle attività sopra descritte, in due soluzioni di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ciascuna da corrispondersi entro il 31 Dicembre degli anni 2018 e 2019

L'attività finanziata rientra tra le attività istituzionali delle Parti coinvolte, secondo quanto meglio specificato in premessa.

5.

Art. 5 Personale

1. Ciascuna Parte, redige un apposito elenco, contenuto nell'Allegato Tecnico quiivi richiamato, recante l'indicazione specifica del Personale delle Parti (dipendente/associato) coinvolto nell'Attività di Ricerca.

2. Ciascuna Parte, ove necessario per l'esecuzione dell'attività di ricerca, consente, previa comunicazione, al personale dell'altra impegnato nelle attività di cui al presente Accordo, l'accesso ai propri laboratori alle stesse condizioni previste per il proprio personale. Il personale di una Parte che si reca presso i laboratori dell'altra è tenuto al rispetto dei Regolamenti disciplinari e di Sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte assicura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'altra Parte.

Art. 6 Durata

1. Le Parti concordano che l'attività oggetto del presente Contratto ha una durata pari a tre anni decorrente dalla stipula.

ART. 7 – Proprietà e uso del Background e del Sideground

1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed

Handwritten signature or initials in blue ink.

esclusivo fine dello svolgimento delle Attività di Ricerca oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario.

2. E' specificatamente indicato nell'Allegato Tecnico il Background posseduto dalle Parti e messo a disposizione dell'altra al solo fine del compimento dell'Attività di Ricerca.

Le Parti sono altresì proprietarie esclusive del Sideground, sviluppato autonomamente nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il cui utilizzo potrà essere concesso all'altra Parte mediante apposito accordo scritto.

ART. 8 Proprietà e uso del Foreground

1. Le Parti sono Cotitolari del Foreground generato congiuntamente durante l'Attività di Ricerca. Le quote di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite di volta in volta con apposito accordo scritto (Accordo Interistituzionale), definite tenendo conto dell'effettivo apporto inventivo impiegato da ciascuna Parte e/o degli inventori delle stesse, e utilizzate e gestite conformemente a quanto previsto nell'Accordo predetto.

2. Le Parti si danno pronta comunicazione del raggiungimento di Foreground.

Le Parti si impegnano a valutare la brevettabilità di tali risultati e il deposito di eventuali domande di brevetto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le proprie procedure interne, in modo da garantire il diritto alla pubblicazione dei risultati conseguiti; al riguardo hanno facoltà di esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.

Le Parti interessate alla tutela del Foreground valutano l'opportunità di procedere al deposito di una domanda congiunta, o di richiedere altra privativa, rinviando la definizione delle quote di titolarità, dei costi di tutela e della modalità di gestione a diverso futuro Accordo tra le Parti Cotitolari.

3. E' fatto salvo il diritto morale d'autore degli Inventori che abbiano conseguito l'invenzione ad essere riconosciuti autori nelle relative domande di brevetto.

4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da esse designati ogni atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali, ivi inclusa la cessione dei diritti di proprietà intellettuale degli inventori alle Parti cui gli inventori stessi afferiscono.

5. Le Parti rinviando a futuro e diverso Accordo altresì la disciplina della gestione, valorizzazione e sfruttamento economico delle domande di brevetto e dei relativi brevetti a titolarità congiunta.

E' fatto espresso divieto alle Parti di sfruttare il Foreground in regime di segretezza.

ART. 9 Pubblicazioni

1. Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.

La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di:

- comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi, oppure ;
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa, in via esclusiva o in cotitolarità;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. La Parte ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

4. Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati.

5. L'INFN non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

ART. 10- Riservatezza

1. Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto e pertanto a non rivelarle e/o divulgarla a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.

2. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell'inizio dell'attività dedotta in Contratto, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

3. Inoltre ciascuna parte è tenuta a:

- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.

5. Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate

at
de

tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

6. Non sono da ritenersi informazioni "confidenziali" o "riservate", e come tali non sono coperte dall'obbligo di riservatezza le informazioni :

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali "confidenziali" o "riservate";
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all'inizio dell'esecuzione del presente Contratto;
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;
- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto;
- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.

7. Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di una Parte, delle quali l'altra venga comunque a conoscenza in ragione del presente Contratto e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o in generale alla categoria dei segreti industriali.

ART. 11 Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro

Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Contratto, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.12 Diritto di recesso e risoluzione del Contratto

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata A.R. o comunicazione via mail, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare

all'altra le spese sostenute e tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

2. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione del Contratto restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Contratto e il termine di anni cinque di cui all'articolo "Disciplina della riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.

Art. 13 (Privacy)

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 14 (Perfezionamento)

1. Il presente Accordo è redatto in due originali sottoscritti da ciascuna Parte ed è esente da imposte e tasse indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della Legge 23.12.2005 n.266.

Art. 15 (Controversie)

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bari.

Art. 16 (Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D.16 marzo 1942, n. 262.

gh
la

.....li..... (luogo e data) **Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

..... (firma)

.....li..... (luogo e data)

Per la.....

..... (firma)

BOZZA

gl
ll